

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIANA, BINETTI, FUMAGALLI CARULLI, CASILLI, PIOLI,
MENGOLI, DE CAROLIS, MARTUCCI, RIVERA, GIOVANARDI,
DEL BASSO DE CARO**

Modifiche ed integrazioni alle leggi 2 maggio 1974, n. 195,
e 18 novembre 1981, n. 659, concernenti il finanziamento
pubblico dei partiti politici

Presentata l'11 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi disciplinanti il cosiddetto finanziamento pubblico dei partiti contengono due evidenti insufficienze e contraddizioni:

a) la prima consiste nel fatto che l'omessa previsione della rivalutazione, nel tempo, della somma di lire 5 milioni, fissata nel lontano 1981 (articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659), comporta una evidente ingiustizia a carico dei soggetti che, successivamente al 1981, si siano trovati nella condizione di dover fare la dichiarazione ivi prevista;

b) la seconda consiste nel fatto che si fissa la stessa pena detentiva, da sei mesi a quattro anni (oltre alla multa), per due

fattispecie profondamente diverse e cioè per il cosiddetto finanziamento pubblico illegale (organi della pubblica amministrazione, enti, società a partecipazione di capitale pubblico, società controllate da queste ultime: articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195) e per il finanziamento occulto societario proveniente da società private (articolo 7, secondo comma, della legge n. 195 del 1974) che invece è, per legge, consentito.

Non si possono trattare allo stesso modo fattispecie geneticamente così diverse. Si ritiene giusto equiparare detta ultima fattispecie, sotto il profilo sanzio-

natorio, alla fattispecie semplice dell'illecito finanziamento individuale, poiché la fattispecie stessa è già « coperta » penalmente dalle norme contenute nel codice civile in materia di reati societari.

Di fronte all'emergenza rappresentata dalla « questione morale » ed alla ripulsa che in tanti manifestano contro il cosiddetto « colpo di spugna », appare necessario distinguere tra due fattispecie profondamente (giuridicamente e moralmente) diverse, e cioè tra il caso in cui il finanziamento sia illegale geneticamente (concussione, corruzione) ed il caso in cui il finanziamento sia, invece, geneticamente del tutto legittimo (moralmente e giuridicamente), ma in ordine al quale sia mancata, nei termini, la dichiarazione congiunta prevista all'articolo 4 della legge n. 659 del 1981.

Per quest'ultima fattispecie si propone la riapertura dei termini onde consentire di mettersi in regola a chi nulla ha da nascondere in ordine alla provenienza del finanziamento ricevuto. Questa previsione non mette in pericolo le esigenze della trasparenza e del controllo da parte dei cittadini, nonché della moralità nella gestione della cosa pubblica, che sono alla base delle due leggi che disciplinano il cosiddetto finanziamento pubblico dei partiti.

Infine si ritiene di poter proporre alcune ulteriori modifiche, anche se marginali, al testo in vigore delle leggi appena citate:

a) la prima innovazione consiste nella possibilità di fare la dichiarazione congiunta, nell'anno in cui sono convocati i comizi elettorali, nel termine di tre mesi decorrenti dalla proclamazione degli eletti, sì da consentire la contestualità tra dette dichiarazioni e quella attinente alla situazione patrimoniale e alle spese elettorali sostenute;

b) la seconda consiste nella possibilità di fare autodichiarazione da parte del percipiente il contributo ed il finanziamento laddove risulti impossibile, per cause sopravvenute, acquisire la dichiarazione congiunta;

c) la terza consiste nella riduzione della sanzione pecuniaria massima, che passerebbe da sei volte al doppio della somma non dichiarata. Detta sanzione viene espressamente prevista come sanzione amministrativa e non più come sanzione penale, a seguito dell'entrata in vigore della legge che nel 1981 (n. 689) ha depenalizzato tutte le fattispecie nelle quali sia prevista la sola sanzione pecuniaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 413, dopo le parole: « i cinque milioni di lire » sono inserite le seguenti: « , somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT, ».

ART. 2.

1. Al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981, le parole: « con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa fino al doppio dell'ammontare non dichiarato ».

ART. 3.

1. Gli obblighi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981, possono essere adempiuti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove gli obblighi di cui al comma 1 debbano essere adempiuti nel corso dell'anno in cui sono convocati comizi elettorali, il termine di tre mesi di cui al quinto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981 decorre dal giorno della proclamazione degli eletti.

3. Nei casi di impossibilità di fare la dichiarazione congiunta di cui al terzo comma dell'articolo 4 della citata legge

n. 659 del 1981, questa può essere sostituita da un'autodichiarazione da parte del percipiente il finanziamento o il contributo di cui alla citata legge n. 659 del 1981.

ART. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione del divieto previsto nel primo comma è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo della somma versata in violazione della presente legge. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nel secondo comma è punito con la sanzione amministrativa fino al doppio dell'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale ».